Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.
Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati . . . . Pag. 89

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 430.
Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane . . . . Pag. 90

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.
Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . . Pag. 91

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.
Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » con sede in Gela (Caltanissetta) . . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1945.
Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro . . . . Pag. 95

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro . . . . Pag. 96
Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti . . . . Pag. 96

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 96

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 1983, convertito nella legge 29 novembre 1928,

n. 2686, il quale stabilisce di non fare menzione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. **430**.

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la celebrazione in territorio italiano del matrimonio fra stranieri, appartenenti alle Forze degli Stati Uniti, soggetti a legge militare, terrestre o marittima, ovvero fra costoro e cittadini italiani o stranieri residenti in territorio italiano, i cappellani cattolici delle Forze stesse sono da considerarsi ministri del culto cattolico ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 847, ed i cappellani non cattolici sono equiparati ai ministri dei culti ammessi nello Stato, nominati ed approvati a norma dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Il matrimonio celebrato innanzi ai cappellani predetti produce gli effetti civili dal giorno della celebrazione, quando ne sia eseguita la trascrizione nei registri dello stato civile italiano a norma delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Se gli sposi sono entrambi stranieri, l'ufficiale comandante il reparto militare al quale uno degli sposi appartiene deve, entro trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio, farne richiesta di trascrizione all'ufficiale di stato civile del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la celebrazione suddetta.

Alla richiesta devono unirsi:

1) l'atto di matrimonio, controfirmato dal detto ufficiale, che ne attesta l'autenticità. Dall'atto di matrimonio dovranno risultare le seguenti indicazioni:

a) il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza degli sposi nello Stato a cui appartengono;

b) il nome e cognome, il domicilio e la residenza dei loro genitori;

c) il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

d) il nome e cognome del cappellano, dinanzi al quale seguì la celebrazione stessa;

2) la traduzione dell'atto di matrimonio in lingua italiana, munita del visto dello stesso ufficiale;

3) una dichiarazione in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana, munita del visto come al numero precedente, dalla quale risulti che, secondo le leggi alle quali i richiedenti sono soggetti, nulla osta al loro matrimonio. Dalla dichiarazione dovrà risultare altresì che al matrimonio non ostano le disposizioni della legge italiana contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4; 88 e 89 del Codice civile.

La dichiarazione di cui al numero 3 del comma precedente deve essere rilasciata dal Comandante generale del teatro di operazioni Nord-Africano o da un ufficiale da lui delegato anche per le persone che accompagnano le Forze degli Stati Uniti di America o sono al servizio delle Forze stesse oppure sono impiegate presso il Governo degli Stati Uniti. Tale dichiarazione conterrà le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1 del comma precedente.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico, l'ufficiale di stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione a norma degli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, salva l'applicazione dell'art. 14 della stessa legge nel caso di richiesta fatta dopo il termine indicato nel 1° comma di questo articolo.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione, osservando il disposto dell'art. 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Se la richiesta non appare regolare, l'ufficiale dello stato civile ne informa il Ministero di grazia e giustizia e sospende la trascrizione. Il Ministero darà istruzioni per la risoluzione del caso.

Art. 3.

Se uno degli sposi è cittadino italiano, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, da farsi a norma degli articoli 93 e seguenti del Codice civile nella residenza dello sposo che ha la cittadinanza italiana. Il cappellano, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 145 del Codice civile.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 107 e 108 del Codice civile e 126, 128 e 129 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e deve essere trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile al quale fu richiesta la pubblicazione, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. All'atto di matrimonio deve essere unita, per lo sposo che non ha la cittadinanza italiana, la dichiarazione indicata nel n. 3 dell'articolo precedente.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi a un ministro del culto cattolico, la trascrizione segue a norma degli articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile, verificata la regolarità della pubblicazione di matrimonio, dell'atto di matrimonio e della dichiarazione richiesta dal comma secondo di questo articolo e accertato che non è stata fatta alcuna opposizione, cura immediatamente la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile, in modo che risultino le indicazioni di cui al n. 1 dell'art. 2 del presente decreto. Qualora rilevi qualche irregolarità, sospende la trascrizione e rilascia un certificato con l'indicazione dei motivi della sospensione. Contro la sospensione è dato ricorso al tribunale, il quale provvede a norma dell'art. 112 del Codice civile.

Art. 4.

Qualora le persone menzionate nell'art. 1 intendano celebrare il matrimonio davanti a un ufficiale dello stato civile italiano, la dichiarazione prevista dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto tiene luogo della dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 116 del Codice civile.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 31. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori destinati a dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Ritenuto che si tratta di lavori di estrema urgenza e che sono pertanto necessarie procedure informate alla maggiore rapidità possibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disposizione generale.

Art. 1.

Le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e quelle del presente decreto si applicano esclusivamente ai lavori di pronto soccorso e di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto perchè, in dipendenza di azioni belliche, sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Comitati locali ed organi governativi.

Art. 2.

E' istituito in ogni comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per azioni belliche, un Comitato per le riparazioni edilizie, composto del sindaco o di un suo delegato, che lo presiede, e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e del tecnico del comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 3.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione secondo i criteri indicati all'art. 1 con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano direttamente all'esecuzione dei lavori avvalendosi dei benefici consentiti dal decreto predetto;

d) procede all'accertamento sommario dei lavori occorrenti nei fabbricati per i quali i proprietari abbiano dichiarato di voler eseguire a propria cura le riparazioni;

e) assiste gli interessati nella redazione di perizie e progetti e nell'esecuzione di lavori;

f) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

g) segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura atta ad assicurarne la più rapida realizzazione.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita il controllo sui Comitati per le riparazioni edilizie e cura l'attuazione delle provvidenze per i senza tetto a mezzo di funzionari del Genio civile di ruolo o avventizi dislocati nei singoli comuni o per gruppi di comuni.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere con propri decreti all'assunzione di personale tecnico, avventizio e giornaliero, ed all'istituzione di Sezioni distaccate od anche autonome del Genio civile in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate.

Il coordinamento dei servizi inerenti all'attività di riparazioni edilizie è affidato, per la più pronta realizzazione delle misure indicate nel presente decreto, ad un ufficio centrale presso il Ministero, costituito di un ispettore generale del Genio civile coadiuvato da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al sesto.

Contributi dello Stato.

Art. 5.

I proprietari di edifici urbani o rustici, che intendano compiervi i lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto devono, per ottenere il contributo statale, presentare domanda al Genio civile pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto o, pei lavori di minore importo, soltanto del computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere inoltre prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Anche per i lavori di riparazione di importo non superiore a L. 150.000 i proprietari, in luogo del contributo in capitale, possono chiedere la concessione di mutui con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, a termini del 4° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 6.

Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Art. 7.

Quando dagli accertamenti compiuti dal Comitato per le riparazioni edilizie risulti che si tratta di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 50.000, ed il proprietario dichiari che non intende avvalersi del beneficio del mutuo, il Comitato stesso stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarità od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato.

I pagamenti agli interessati sono effettuati in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, in base ai consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato.

Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto trimestralmente al Genio civile.

Art. 8.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 50.000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza dell'approvazione.

Il contributo potrà essere corrisposto in unica soluzione all'ultimazione dei lavori od anche, a richiesta degli interessati, in più rate in base allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Art. 9.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti del 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

Art. 10.

Ai proprietari, che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi di opera, in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

Mutui con contributo statale.

Art. 11.

I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono avvalersi del beneficio del mutuo assistito dal contributo statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondono alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario od edilizio indicati dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 12.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli stessi Istituti. Qualora entro un mese

dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Art. 13.

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento previsto dal comma 4° dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 14.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Art. 15.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 5.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potrà essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

Art. 16.

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i quarant'anni.

Le semestralità sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70 % e, nel caso di mutui somministrati in contanti di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 17.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 % che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio garantite sussidiariamente all'Istituto emittente dallo Stato.

Art. 18.

Alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Art. 19.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte. Nel caso di mutuo con contributo statale, il mutuo stesso sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il contributo statale.

Rimborso di spese ed utilizzazione dei fabbricati riparati.

Art. 20.

Quando i proprietari degli edifici riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa, questa può richiedere che le mensilità di fitto le siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato, fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualità di cui al 2° comma dell'art. 6 del decreto sopra citato.

Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 21.

La facoltà di assegnare abitazioni alle persone rimaste senza tetto, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è limitata alle abitazioni riparate direttamente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 22.

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza della concessione.

Materiale di ricupero dalle macerie.

Art. 23.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite d'ufficio.

Lo stesso Genio civile e i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche concederli ai privati che procedano direttamente ai lavori di riparazione.

Art. 24.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione nel termine fissato con ordinanza del Genio civile o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi dell'art. 2 comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti e danneggiati allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contradittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e l'utilizzazione dei materiali.

Art. 25.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che lo erogano.

Art. 26.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 35. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per le riparazioni a cura diretta dello Stato dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra, da destinarsi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, in conformità del disposto dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la concessione di contributi statali a favore dei proprietari che intraprendono lavori di riparazione di carattere indifferibile e urgente ai propri fabbricati danneggiati

dalla guerra, in conformità del disposto dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 33. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 marzo 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(78)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1945.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni;

Di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Sono istituiti, nei seguenti capoluoghi di provincia e con giurisdizione nei territori in appresso indicati, i Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741:

in Palermo, per le provincie della Sicilia;
in Catanzaro, per le provincie della Calabria;
in Bari, per le provincie delle Puglie e della Basilicata;
in Napoli, per le provincie della Campania e del Molise;
in Roma, per le provincie del Lazio, degli Abruzzi, dell'Umbria e delle Marche, nonchè per lo stralcio delle pendenze relative a territori d'oltremare;
in Cagliari, per le provincie della Sardegna;
in Firenze, per le provincie della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

BONOMI — TUPINI — SOLERI

(91)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Decreta:

Il dott. Aldo Ludovichetti è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, in sostituzione del rag. Mario Elli, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 12 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(93)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 19 gennaio 1945, è stato nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro, il dott. Giorgio Flagelli, per la durata di mesi sei.

(105)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7 in data 19 gennaio 1945, è stata sciolta l'ordinaria amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti ed il dott. Ferruccio D'Orazi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso.

(106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Cenzo Recupero di Santi, nato a Milazzo il 16 gennaio 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Messina nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(107)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Finocchio di Federico, nato a Brindisi il 22 settembre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari nel 1940.

Se ne dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 3 del 5 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(109)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 4 del 9 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(110)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 5 dell'11 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(111)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.